

Regione Piemonte

Provincia del VERBANO CUSIO OSSOLA

Comune di VARZO
Piazza Agnesetta 1 28868 VARZO – VB

Servizio di Polizia Locale Telefono 0324/7001 Fax 0324/73047



ORDINANZA N. 051 DEL 23/11/2023

ISTITUZIONE DI DIVIETO TEMPORANEO DI CIRCOLAZIONE PERIODO SCOLASTICO

(Nuovo Codice della Strada)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Considerata la necessità di vietare temporaneamente la circolazione dei veicoli nell'area sotto indicata del territorio comunale, tenuto conto della seguente richiesta:

Richieden	te		COMUNE DI VARZO	Protocollo	= =	Data	==	
Località		VARZO VIE ALNEDA, ZANALDA, IV ALPINI, PIAZZA S.ROCCO						
Periodo di validità		1	OGNI ANNO SCOLASTICO					
Orario di validità			MATTINO INGRESSO SCUOLE MEDIE DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE 07:35 ALLE 07:40 TTINO INGRESSO SCUOLE ELEMENTARI DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE 08:05 ALLE 08:15 MATTINO USCITA DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE 12:45 ALLE 13:05 POMERIGGIO USCITA DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE 16:15 ALLE 16:30					
Motivo	Motivo TUTELA AL TRANSITO DEGLI STUDENTI DA E PER LE SCUOLE, ELEMENTARI E MEDIE							

Visti il Nuovo Codice della Strada, approvato con Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, ed il relativo Regolamento di Esecuzione e di Attuazione, approvato con D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni;

Ritenuto che, a tutela del patrimonio stradale, per motivi di sicurezza e di pubblico interesse oltre che per esigenze di carattere tecnico, si rende necessario dare corso al provvedimento di cui sopra;

Visti il Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni e la Legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modificazioni ed integrazioni;

ORDINA

1. La istituzione del divieto di circolazione, per le esigenze ed i motivi di cui in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, della seguente area del territorio comunale per il tempo sotto indicato:

Località	VARZO VIE ALNEDA, ZANALDA, IV ALPINI, PIAZZA S.ROCCO					
Periodo di validità		OGNI ANNO SCOLASTICO				
Orario di validità	1	MATTINO INGRESSO SCUOLE MEDIE DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE 07:35 ALLE 07:40 TINO INGRESSO SCUOLE ELEMENTARI DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE 08:05 ALLE 08:15 MATTINO USCITA DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE 12:45 ALLE 13:05				
		POMERIGGIO USCITA DAL LUNEDI' AL VENERDI' DALLE 16:15 ALLE 16:30				

2. La apposizione della segnaletica stradale prevista dal Decreto Ministeriale 10 luglio 2002, da posizionarsi nel rispetto delle modalità e dei termini previsti dalla normativa vigente in materia, con particolare riferimento al succitato Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada per quanto riguarda le caratteristiche dei segnali stradali, rammentando che tale apposizione dovrà essere ultimata almeno quarantotto ore prima dell'entrata in vigore del presente atto. Tale apposizione dovrà essere effettuata a cura dell'Ufficio tecnico, che dovrà altresì avere cura di mantenere in perfetta efficienza la stessa, durante tutto il periodo di validità del presente provvedimento.

Le limitazioni alla circolazione di cui sopra non sono operanti nei confronti dei veicoli al servizio delle Forze di Polizia nonché dei veicoli in servizio di emergenza i cui conducenti, tuttavia, saranno tenuti ad osservare tutte le cautele necessarie a garantire la sicurezza della circolazione veicolare e pedonale.

Il Responsabile dell'Ufficio Messi Notificatori è incaricato di dare adeguata pubblicità al presente atto mediante pubblicazione all'Albo Pretorio nelle forme e nei termini di legge e mediante consegna ai seguenti soggetti:

- Prefetto del Verbano-Cusio-Ossola:
- Stazione dei Carabinieri di Varzo;
- Ufficio di Polizia Locale;

Gli Operatori del Corpo di Polizia Locale nonché degli altri Organi di Polizia Stradale di cui all'articolo 12 del Nuovo Codice della Strada sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente ordinanza. A norma dell'articolo 3, comma 4, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni si avverte che, avverso la presente ordinanza, in applicazione della Legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte.

In relazione al disposto dell'articolo 37, comma 3, del Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni ed integrazioni, sempre nel termine di 60 giorni dalla pubblicazione e/o dalla notificazione, potrà essere proposto ricorso, da chiunque abbia interesse alla apposizione della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero delle Infrastrutture e Trasporti, secondo la procedura prevista dallo articolo 74 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni ed integrazioni.

A norma dell'articolo 8 della succitata Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, si rende noto che il responsabile del procedimento istruttorio ai fini della presente ordinanza è il Isp. P.L. Antonio Bocconi

Per le trasgressioni trovano applicazione le sanzioni previste dal Nuovo Codice della Strada nonché dalla normativa vigente in materia.

Dall'Ufficio di Polizia Locale,

Il Responsabile del Servizio

SINDACO Avv. Bruno Siefanek